

Alessio Carosi

**LE NUOVE *ARBITRATION RULES*
DELLA *LONDON COURT OF*
*INTERNATIONAL ARBITRATION***

Estratto

Le nuove *Arbitration Rules* della *London Court of International Arbitration*

Le *Arbitration Rules* (“*Rules*”) della *London Court of International Arbitration* (“*LCIA*”) sono state oggetto di un sobrio intervento di revisione (definito — non a caso — come un « *light touch* » ⁽¹⁾), animato dall’intento di adattare alle più recenti tendenze ed esigenze emerse nella conduzione dei procedimenti arbitrali e di rinforzare la speditezza e la trasparenza degli stessi.

Le principali novità delle *Rules* — entrate in vigore a decorrere dall’1 ottobre 2020 — possono essere così sintetizzate.

Uso della tecnologia

La domanda e la risposta di arbitrato devono essere depositate in formato elettronico. La presentazione con altri mezzi è l’eccezione ed è possibile solo se autorizzata dalla Segreteria della *LCIA* (art. 4.1).

La comunicazione del lodo arbitrale avviene in forma elettronica e, solo se ne sia fatta richiesta da una delle parti o la trasmissione elettronica non sia possibile, in forma cartacea. In caso di discrepanza tra i due formati, quello elettronico prevale (art. 26.7).

Le udienze del Tribunale Arbitrale possono svolgersi in presenza o da remoto mediante conferenze telefoniche o video o con qualunque altro strumento di comunicazione tecnologica (art. 19.2).

Arbitrato multi-parti e multi-contratto

La parte, che intenda avviare più arbitrati ai sensi delle *Rules*, se contro una (o più) parte(i) e in dipendenza di una (o più) convenzione(i) di arbitrato, può depositare un’unica domanda di arbitrato (art. 1.2). In questo caso, è consentito al convenuto di presentare un’unica risposta di arbitrato con riferimento a tutti o ad alcuni dei procedimenti arbitrali incardinati con la domanda di arbitrato (art. 2.2).

Riunione e conduzione contestuale degli arbitrati

Sono state ampliate le ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale può, con il

⁽¹⁾ Si vedano le parole di Paula Rogers, presidente della *LCIA*, disponibili al link <https://www.lcia.org/lcia-rules-update-2020.aspx>.

consenso della Corte della LCIA, disporre la riunione dei procedimenti arbitrari connessi (art. 22.7). La precedente versione delle *Rules* (2014) ammetteva la riunione in due circostanze: tra arbitrati pendenti (i) in ragione del medesimo patto di arbitrato o (ii) tra le medesime parti e in forza di convenzioni di arbitrato compatibili. Ai sensi delle nuove *Rules* la riunione è ora consentita anche in un terzo caso: ovverosia tra arbitrati che siano stati avviati in dipendenza di convenzioni di arbitrato compatibili e che traggano origine dalla stessa operazione o da una serie di operazioni collegate. In questi casi, il Tribunale Arbitrale, se designato nella stessa composizione per i vari procedimenti arbitrari, può anche decidere di mantenerli separati e di condurli parallelamente.

Conduzione del procedimento arbitrale

Il Tribunale Arbitrale è espressamente dotato del potere di adottare qualsiasi provvedimento che ritenga appropriato per la corretta, efficiente e celere conduzione del procedimento arbitrale, come ad esempio:

- limitare la lunghezza o il contenuto degli scritti difensivi o dispensarne le parti dalla redazione;
- limitare le testimonianze scritte ed orali;
- impiegare la tecnologia;
- stabilire in quale fase del procedimento arbitrale determinate questioni debbano essere trattate e definite ed in quale ordine;
- fare a meno di un'udienza;
- esercitare il potere di decidere anticipatamente una (o più) domanda(e) ai sensi dell'art. 22.1(viii), se manifestamente fuori dalla giurisdizione del Tribunale Arbitrale, inammissibile(i) o infondata(e).

Segretario del Tribunale Arbitrale

Il nuovo art. 14.8 riconosce formalmente la figura del Segretario, da cui il Tribunale Arbitrale può farsi assistere, fermo il divieto di delegare funzioni decisorie.

Confidenzialità e protezione dei dati

Le *Rules* 2020 contengono nuove disposizioni volte a rinforzare la confidenzialità del procedimento arbitrale dinanzi alla LCIA (art. 30.1).

Al Tribunale Arbitrale è, inoltre, affidato il compito di risolvere tutte le questioni concernenti la riservatezza che dovessero sorgere nel corso del procedimento arbitrale e di adottare a tal fine le misure ritenute appropriate per proteggere le informazioni acquisite (sia in formato cartaceo che elettronico) e garantire la corretta gestione dei dati personali (artt. 30.4 e 30.5).

Di seguito si riporta a confronto il testo delle *Rules* 2014 e 2020, rispettivamente consultabili a https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx e https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2020.aspx. [ALESSIO CAROSI]